

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

CAPO I : NORME GENERALI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE RICHIESTA AGLI STUDENTI

Art 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento norma i criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi di Siena, nonché le modalità per il pagamento degli stessi, con la sola esclusione dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e formazione e dei corsi relativi alla formazione degli insegnanti, che sono disciplinati da apposite disposizioni salvo i casi in cui vengono esplicitamente richiamati dal presente Regolamento.

Art. 2 Tasse e contributi: principi generali

1. L'importo dei contributi dovuti dallo studente che si iscrive ad uno dei corsi di cui all'Art. 1, è calcolato con riferimento alla tipologia di corso scelta, alla situazione economica e al merito dello studente medesimo, sulla base dei criteri definiti nel successivo Capo II, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge 11/12/2016 n. 232.

2. L'importo dovuto è versato in quattro rate, salvo quanto stabilito al successivo Art. 3, alle seguenti scadenze:

- la prima all'atto dell'iscrizione e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- la seconda entro il 20 dicembre di ciascun anno;
- la terza entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- la quarta entro il 30 aprile di ciascun anno.

Qualora tali scadenze cadano in un giorno festivo o prefestivo, esse si intendono prorogate fino al primo giorno lavorativo successivo.

3. La regolare iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena è subordinata al versamento degli importi dovuti; il pagamento della prima rata perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione.

4. All'importo della prima rata dei contributi universitari previsti vanno aggiunti quelli relativi a:

- a. la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU),
- b. il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

Il bollo virtuale non è in alcun modo rimborsabile, mentre l'eventuale rimborso della Tassa regionale per il DSU deve essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale per il DSU.

5. L'imposta di bollo di cui alla lettera b) del precedente comma è assolta in modalità virtuale solo in relazione all'atto di immatricolazione/iscrizione anche per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Aggiornamento Professionale, i Corsi di Formazione, le Winter e Summer School.

6. L'ammontare delle singole voci di cui al precedente comma 4 è specificato annualmente nel Manifesto degli studi.

7. Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e/o delle eventuali indennità di mora di cui al successivo Art. 4 non possono sostenere esami, né compiere alcun atto amministrativo.

Art. 3 Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento delle tasse e contributi di cui all'Art. 2 sono indicate annualmente nel Manifesto degli studi o nei bandi di iscrizione ai corsi, ivi compresa la definizione di una soglia minima dell'importo della singola rata al di sotto della quale se ne riduce il numero.

Art. 4 Maggiorazioni dovute per ritardati pagamenti

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una maggiorazione progressiva rispetto a quanto dovuto definita nel modo seguente:

- a. Euro 10,00, per i pagamenti effettuati entro il 14° giorno successivo a quello di scadenza;
- b. Euro 25,00, per i pagamenti effettuati tra il 15° e il 21° giorno successivo a quello di scadenza,
- c. Euro 50,00, per i pagamenti effettuati tra il 22° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza
- d. Euro 100,00, per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

Art. 5 Rimborsi tasse e contributi universitari

1. Tutti gli importi versati erroneamente in eccesso possono essere regolarizzati rivolgendo al Rettore istanza di rimborso scritta e documentata entro sessanta giorni dalla data del versamento. In caso di presenza di eventuali ulteriori tasse dovute, l'istanza è evasa con le modalità definite dall'Ateneo.

CAPO II : IMPORTO DEI CONTRIBUTI

Art. 6 Determinazione degli importi dei contributi

1. L'importo dei contributi dovuti da ciascuno studente iscritto ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico attivati dall'Università degli studi di Siena è definito sulla base dei seguenti elementi:

- a) tipologia di afferenza del corso di laurea,
- b) situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, come espressa dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno immediatamente precedente a quello di iscrizione,
- c) anno di iscrizione,
- d) crediti formativi universitari (CFU) acquisiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.

2. I corsi di studio afferiscono a tre distinte tipologie:

- a) umanistico-sociale (US),
- b) tecnico-scientifica (TS),
- c) sanitaria a normativa UE (UE).

L'afferenza dei corsi alle singole tipologie è stabilita nel modo seguente:

- a) appartengono alla tipologia US i corsi di studio affidati ai Dipartimenti di riferimento afferenti alle seguenti Aree:
 - Area Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche,
 - Area Lettere, Storia, Filosofia e Arti;
- b) salvo i corsi di laurea scientifici delle classi L-35 e LM-40 (che vengono equiparati a quelli di tipologia US) e quelli specificati al successivo punto c), appartengono alla tipologia TS i corsi di studio affidati ai Dipartimenti di riferimento afferenti alle seguenti Aree:
 - Area Scienze Biomediche e Mediche,
 - Area Scienze Sperimentali;
- c) appartengono alla tipologia UE i corsi di laurea a ciclo unico delle seguenti classi:
 - LM 41 – Medicina e chirurgia,
 - LM 46 – Odontoiatria e protesi dentaria.

3. L'ammontare del contributo dovuto da ciascuno studente iscritto in relazione agli elementi di cui al precedente comma 1 è il seguente:

Tab. A: Contributi universitari dovuti per l'iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

Studenti che:

Gruppo 1	1) sono iscritti da un N. di anni MINORE o UGUALE alla durata normale del corso di studio aumentata di uno 2) in caso di iscrizione al 2°anno HANNO conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFU 3) in caso di iscrizione ad anni successivi al 2° HANNO conseguito, entro il 10 agosto di ciascun anno, almeno 25 CFU
Gruppo 2	1) sono iscritti da un N. di anni SUPERIORE alla durata normale del corso di studio aumentata di uno 2) HANNO conseguito, entro il 10 agosto di ciascun anno, almeno 25 CFU
Gruppo 3	1) non rientrano nei due casi precedenti

Tipologia >>>>>>>	UMANISTICO-SOCIALE			TECNICO-SCIENTIFICA			SANITARIA a normativa UE		
	range ISEE	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3	gruppo 1	gruppo 2
0A_<16500,99 Euro	-	200	400	-	200	450	-	200	500
1D_16501_17000	-	200	440	-	200	458	-	200	500
1E_17001_17500	-	200	490	-	200	508	-	200	525
1F_17501_18000	-	200	540	-	200	558	-	200	575
1G_18001_18500	340	510	590	345	518	608	350	525	625
1H_18501_19000	374	561	641	380	569	659	385	578	678
1J_19001_19500	408	612	692	414	621	711	420	630	730
1K_19501_20000	442	663	743	449	673	763	455	683	783
2A_20001_20500	476	714	794	483	725	815	490	735	835
2B_20501_21000	510	765	845	518	776	866	525	788	888
2C_21001_21500	544	816	896	552	828	918	560	840	940
2D_21501_22000	578	867	947	587	880	970	595	893	993
2E_22001_22500	612	918	998	621	932	1.022	630	945	1.045
2F_22501_23000	646	969	1.049	656	983	1.073	665	998	1.098
2G_23001_23500	680	1.020	1.100	690	1.035	1.125	700	1.050	1.150
2H_23501_24000	714	1.071	1.151	725	1.087	1.177	735	1.103	1.203
2J_24001_24500	748	1.122	1.202	759	1.139	1.229	770	1.155	1.255
2K_24501_25000	782	1.173	1.253	794	1.190	1.280	805	1.208	1.308
2L_25001_25500	816	1.224	1.304	828	1.242	1.332	840	1.260	1.360
2M_25501_26000	850	1.275	1.355	863	1.294	1.384	875	1.313	1.413
2N_26001_26500	884	1.326	1.406	897	1.346	1.436	910	1.365	1.465
2P_26501_27000	918	1.377	1.457	932	1.397	1.487	945	1.418	1.518
2Q_27001_27500	952	1.428	1.508	966	1.449	1.539	980	1.470	1.570
2R_27501_28000	986	1.479	1.559	1.001	1.501	1.591	1.015	1.523	1.623
2S_28001_28500	1.020	1.530	1.610	1.035	1.553	1.643	1.050	1.575	1.675
2T_28501_29000	1.054	1.581	1.661	1.070	1.604	1.694	1.085	1.628	1.728
2U_29001_29500	1.088	1.632	1.712	1.104	1.656	1.746	1.120	1.680	1.780
2V_29501_30000	1.122	1.683	1.763	1.139	1.708	1.798	1.155	1.733	1.833
3A_30001_31000	1.200	1.700	1.780	1.320	1.870	1.960	1.380	1.955	2.055
3B_31001_32000	1.230	1.710	1.790	1.353	1.881	1.971	1.415	1.967	2.067
3C_32001_33000	1.260	1.720	1.800	1.386	1.892	1.982	1.449	1.978	2.078
3D_33001_34000	1.290	1.730	1.810	1.419	1.903	1.993	1.484	1.990	2.090
3E_34001_35000	1.320	1.740	1.820	1.452	1.914	2.004	1.518	2.001	2.101
3F_35001_36000	1.350	1.750	1.830	1.485	1.925	2.015	1.553	2.013	2.113
3G_36001_37000	1.380	1.760	1.840	1.518	1.936	2.026	1.587	2.024	2.124

Tipologia >>>>>>>	UMANISTICO-SOCIALE			TECNICO-SCIENTIFICA			SANITARIA a normativa UE		
	range ISEE	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3	gruppo 1	gruppo 2
3H_37001_38000	1.410	1.770	1.850	1.551	1.947	2.037	1.622	2.036	2.136
3J_38001_39000	1.440	1.780	1.860	1.584	1.958	2.048	1.656	2.047	2.147
3K_39001_40000	1.470	1.790	1.870	1.617	1.969	2.059	1.691	2.059	2.159
4A_40001_41000	1.500	1.800	1.880	1.650	1.980	2.070	1.800	2.160	2.260
4B_41001_42000	1.520	1.810	1.890	1.672	1.991	2.081	1.824	2.172	2.272
4C_42001_43000	1.540	1.820	1.900	1.694	2.002	2.092	1.848	2.184	2.284
4D_43001_44000	1.560	1.830	1.910	1.716	2.013	2.103	1.872	2.196	2.296
4E_44001_45000	1.580	1.840	1.920	1.738	2.024	2.114	1.896	2.208	2.308
4F_45001_46000	1.600	1.850	1.930	1.760	2.035	2.125	1.920	2.220	2.320
4G_46001_47000	1.620	1.860	1.940	1.782	2.046	2.136	1.944	2.232	2.332
4H_47001_48000	1.640	1.870	1.950	1.804	2.057	2.147	1.968	2.244	2.344
4J_48001_49000	1.660	1.880	1.960	1.826	2.068	2.158	1.992	2.256	2.356
4K_49001_50000	1.680	1.890	1.970	1.848	2.079	2.169	2.016	2.268	2.368
5A_50001_51000	1.700	1.900	1.980	1.870	2.090	2.180	2.040	2.280	2.380
5B_51001_52000	1.710	1.910	1.990	1.881	2.101	2.191	2.052	2.292	2.392
5C_52001_53000	1.720	1.920	2.000	1.892	2.112	2.202	2.064	2.304	2.404
5D_53001_54000	1.730	1.930	2.010	1.903	2.123	2.213	2.076	2.316	2.416
5E_54001_55000	1.740	1.940	2.020	1.914	2.134	2.224	2.088	2.328	2.428
5F_55001_56000	1.750	1.950	2.030	1.925	2.145	2.235	2.100	2.340	2.440
5G_56001_57000	1.760	1.960	2.040	1.936	2.156	2.246	2.112	2.352	2.452
5H_57001_58000	1.770	1.970	2.050	1.947	2.167	2.257	2.124	2.364	2.464
5J_58001_59000	1.780	1.980	2.060	1.958	2.178	2.268	2.136	2.376	2.476
5K_59001_60000	1.790	1.990	2.070	1.969	2.189	2.279	2.148	2.388	2.488
6A_60001_61000	1.800	2.000	2.080	1.980	2.200	2.290	2.160	2.400	2.500
6B_61001_62000	1.810	2.010	2.090	1.991	2.211	2.301	2.172	2.412	2.512
6C_62001_63000	1.820	2.020	2.100	2.002	2.222	2.312	2.184	2.424	2.524
6D_63001_64000	1.830	2.030	2.110	2.013	2.233	2.323	2.196	2.436	2.536
6E_64001_65000	1.840	2.040	2.120	2.024	2.244	2.334	2.208	2.448	2.548
6F_65001_66000	1.850	2.050	2.130	2.035	2.255	2.345	2.220	2.460	2.560
6G_66001_67000	1.860	2.060	2.140	2.046	2.266	2.356	2.232	2.472	2.572
6H_67001_68000	1.870	2.070	2.150	2.057	2.277	2.367	2.244	2.484	2.584
6J_68001_69000	1.880	2.080	2.160	2.068	2.288	2.378	2.256	2.496	2.596
6K_69001_70000	1.890	2.090	2.170	2.079	2.299	2.389	2.268	2.508	2.608
7A_70001_71000	1.900	2.100	2.180	2.090	2.310	2.400	2.280	2.520	2.620
7B_71001_72000	1.910	2.105	2.185	2.101	2.316	2.406	2.292	2.526	2.626
7C_72001_73000	1.920	2.110	2.190	2.112	2.321	2.411	2.304	2.532	2.632
7D_73001_74000	1.930	2.115	2.195	2.123	2.327	2.417	2.316	2.538	2.638
7E_74001_75000	1.940	2.120	2.200	2.134	2.332	2.422	2.328	2.544	2.644
7F_75001_76000	1.950	2.125	2.205	2.145	2.338	2.428	2.340	2.550	2.650
7G_76001_77000	1.960	2.130	2.210	2.156	2.343	2.433	2.352	2.556	2.656
7H_77001_78000	1.970	2.135	2.215	2.167	2.349	2.439	2.364	2.562	2.662
7J_78001_79000	1.980	2.140	2.220	2.178	2.354	2.444	2.376	2.568	2.668
7K_79001_80000	1.990	2.145	2.225	2.189	2.360	2.450	2.388	2.574	2.674
8A_80001_81000	2.000	2.150	2.230	2.200	2.365	2.455	2.400	2.580	2.680
8B_81001_82000	2.010	2.160	2.240	2.211	2.376	2.466	2.412	2.592	2.692
8C_82001_83000	2.020	2.170	2.250	2.222	2.387	2.477	2.424	2.604	2.704

Tipologia >>>>>>	UMANISTICO-SOCIALE			TECNICO-SCIENTIFICA			SANITARIA a normativa UE		
	range ISEE	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3	gruppo 1	gruppo 2
8D_83001_84000	2.030	2.175	2.255	2.233	2.393	2.483	2.436	2.610	2.710
8E_84001_85000	2.040	2.180	2.260	2.244	2.398	2.488	2.448	2.616	2.716
8F_85001_86000	2.050	2.185	2.265	2.255	2.404	2.494	2.460	2.622	2.722
8G_86001_87000	2.060	2.190	2.270	2.266	2.409	2.499	2.472	2.628	2.728
8H_87001_88000	2.070	2.195	2.275	2.277	2.415	2.505	2.484	2.634	2.734
8J_88001_89000	2.080	2.200	2.280	2.288	2.420	2.510	2.496	2.640	2.740
8K_89001_90000	2.090	2.205	2.285	2.299	2.426	2.516	2.508	2.646	2.746
9A_>9001	2.100	2.210	2.290	2.310	2.431	2.521	2.520	2.652	2.752
9X_ND	2.100	2.210	2.290	2.310	2.431	2.521	2.520	2.652	2.752

4. Solo per gli studenti che si iscrivono a *Dentistry and Dental Prosthodontics* (classe LM 46) e che non dichiarano ISEE o dichiarano un valore superiore a 30.000, gli importi di cui alla precedente Tab. A subiscono una maggiorazione di Euro 1.650,00, in relazione alle particolarità di questo corso di laurea magistrale a ciclo unico.
5. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, ovvero per tutti gli studenti per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, fatta salva la maggiorazione di cui al precedente comma 4, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito in misura pari ai valori corrispondenti al range "9X" della precedente Tab. A moltiplicati per uno dei seguenti coefficienti, quando assumono valori minori di uno; tali coefficienti sono calcolati confrontando il prodotto interno lordo (PIL) pro-capite adeguato alle parità dei poteri di acquisto (PPA) del Paese di provenienza con quello relativo all'Italia, utilizzando come base le rilevazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale (FMI).
L'importo del contributo dovuto non può essere comunque inferiore a 490,00 Euro.

Tab. B: Coeff. di rettifica dei contributi dovuti - PIL (PPA) pro-capite dei Paesi di provenienza (*)

Paese	\$	coeff.	Paese	\$	coeff.	Paese	\$	coeff.	Paese	\$	coeff.
Afghanistan	1.947	0,0545	Benin	2.113	0,0592	Cile	23.460	0,6570	Etiopia	1.81	0,0504
Albania	11.31	0,3165	Bhutan	8.21	0,2297	Cina	14.107	0,3951	Figi	9.044	0,2533
Algeria	14.504	0,4062	Bielorussia	17.654	0,4944	Cipro	32.785	0,9181	Filippine	7.254	0,2031
Angola	7.344	0,2057	Birmania	5.469	0,1532	Colombia	13.847	0,3878	Finlandia	41.120	1,1516
Antigua e Barbuda	23.476	0,6577	Bolivia	6.465	0,1811	Comore	1.519	0,0425	Francia	41.181	1,1533
Arabia Saudita	53.624	1,517	Bosnia ed Erzegovina	10.492	0,2938	Corea del Sud	36.511	1,0225	Gabon	18.639	0,5220
Argentina	22.554	0,6316	Botswana	16.368	0,4584	Costa d'Avorio	3.316	0,0929	Gambia	1.646	0,0461
Armenia	8.468	0,2371	Brasile	15.615	0,4373	Costa Rica	15.482	0,4336	Georgia	9.630	0,2697
Australia	47.389	1,3271	Brunei	79.587	2,2288	Croazia	21.581	0,6044	Germania	46.893	1,3132
Austria	47.250	1,3232	Bulgaria	19.097	0,5348	Danimarca	45.709	1,281	Ghana	4.266	0,1195
Azerbaigian	17.993	0,5039	Burkina Faso	1.724	0,0483	Dominica	10.788	0,3021	Giamaica	8.759	0,2453
Bahamas	25.167	0,7048	Burundi	818	0,0229	Ecuador	11.264	0,3154	Giappone	38.054	1,0657
Bahrein	50.095	1,4029	Cambogia	3.487	0,0977	Egitto	11.850	0,3319	Gibuti	3.204	0,0897
Bangladesh	3.607	0,110	Camerun	3.144	0,0880	El Salvador	8.303	0,2325	Giordania	12.123	0,3395
Barbados	16.575	0,4642	Canada	45.553	1,2757	Emirati Arabi Uniti	67.617	1,8936	Grecia	26.449	0,7407
Belgio	43.585	1,2206	Capo Verde	6.522	0,1826	Eritrea	1.297	0,0363	Grenada	13.128	0,3676
Belize	8.373	0,2345	Ciad	2.634	0,0738	Estonia	28.592	0,8007	Guatemala	7.738	0,2167

Paese	\$	coeff.	Paese	\$	coeff.	Paese	\$	coeff.	Paese	\$	coeff.
Guinea Equatoriale	31.758	0,8894	Madagascar	1.462	0,0409	Qatar	132.099	3,6994	Swaziland	8.453	0,2367
Guinea-Bissau	1.508	0,0422	Malawi	1.124	0,0315	RD del Congo	770	0,0216	Tagikistan	2.749	0,0770
Guinea	1.214	0,0340	Maldiva	14.923	0,4179	Regno Unito	41.159	1,1527	Taiwan	46.783	1,3102
Guyana	7.509	0,2103	Malesia	26.315	0,7369	Rep. Ceca	31.549	0,8835	Tanzania	2.904	0,0813
Haiti	1.750	0,0490	Mali	2.199	0,0616	Rep. Centrafricana	630	176	Thailandia	16.097	0,4508
Honduras	4.869	0,1364	Malta	35.826	1,0033	Rep. del Congo	6.722	0,1882	Timor Est	5.628	0,1576
Hong Kong	56.71	1,5879	Marocco	8.164	0,2286	Rep. Dominicana	14.984	0,4196	Togo	1.483	0,0415
India	6.162	0,1726	Mauritania	4.395	0,1231	Romania	20.787	0,5821	Tonga	5.045	0,1413
Indonesia	11.126	0,3116	Mauritius	19.509	0,5463	Ruanda	1.807	0,0506	Trinidad e Tobago	32.635	0,9139
Iran	17.251	0,4831	Messico	17.534	0,4910	Russia	25.411	0,7116	Tunisia	11.428	0,3200
Iraq	15.474	0,4333	Micronesia	2.955	0,0828	Saint Kitts e Nevis	24.808	0,6947	Turchia	20.438	0,5724
Irlanda	55.533	1,5552	Moldavia	5.006	0,1402	St Vincent e Grenada	10.956	0,3068	Turkmenistan	16.445	0,4605
Islanda	46.097	1,2909	Mongolia	12.147	0,3402	Samoa	5.174	0,1449	Tuvalu	3.393	0,0950
Isole Marshall	3.211	0,0899	Montenegro	16.123	0,4515	San Marino	63.104	1,7672	Ucraina	7.519	0,2106
Isole Salomone	1.950	0,0546	Mozambico	1.186	0,0332	Santa Lucia	11.739	0,3287	Uganda	2.003	0,0561
Israele	33.656	0,9425	Namibia	11.408	0,3195	São Tomé e Príncipe	3.244	0,0908	Ungheria	26.222	0,7343
Italia	35.708	1,0000	Nepal	2.465	0,0690	Senegal	2.451	0,0686	Uruguay	21.507	0,6023
Kazakistan	24.268	0,6796	Nicaragua	4.997	0,1399	Serbia	13.671	0,3829	Uzbekistan	6.068	0,1699
Kenya	3.208	0,0898	Nigeria	6.108	0,1711	Seychelles	26.277	0,7359	Vanuatu	2.550	0,0714
Kirghizistan	3.363	0,0942	Niger	1.080	0,0302	Sierra Leone	1.577	0,0442	Venezuela	16.673	0,4669
Kiribati	1.787	0,0500	Norvegia	68.430	1,9164	Singapore	85.253	2,3875	Vietnam	6.024	0,1687
Kosovo	9.540	0,2672	Nuova Zelanda	36.172	1,130	Slovacchia	29.720	0,8323	Yemen	2.671	0,0748
Kuwait	70.166	1,9650	Oman	44.628	1,2498	Slovenia	31.007	0,8683	Zambia	3.868	0,1083
Laos	5.309	0,1487	Paesi Bassi	49.166	1,3769	Spagna	34.819	0,9751	Zimbabwe	2.096	0,0587
Lesotho	2.987	0,0837	Pakistan	5.000	0,1400	Sri Lanka	10.566	0,2959			
Lettonia	24.712	0,6921	Palau	15.182	0,4252	Stati Uniti	55.805	1,5628			
Libano	18.240	0,5108	Panama	21.765	0,6095	Sudafrica	13.165	0,3687			
Liberia	873	0,0244	Papua Nuova Guinea	2.652	0,0743	Sudan del Sud	1.992	0,0558			
Libia	14.650	0,4103	Paraguay	8.708	0,2439	Sudan	4.344	0,1217			
Lituania	28.359	0,7942	Perù	12.195	0,3415	Suriname	16.292	0,4563			
Lussemburgo	98.987	2,7721	Polonia	26.455	0,7409	Svezia	47.922	1,3421			
Macedonia	14.009	0,3923	Portogallo	27.835	0,7795	Svizzera	58.551	1,6397			



Paesi in via di sviluppo

(*) per i Paesi non presenti in tabella si applica il valore minimo di 400,00 Euro

Art. 7 Studenti iscritti a tempo parziale

1. Per gli studenti iscritti con lo status di studente a tempo parziale, la durata “normale” si intende incrementata da uno a sei anni in funzione della tipologia di corso di studio e del numero di anni accademici per cui tale status è stato richiesto.

Art. 8 Studenti pre-immatricolati

1. Gli studenti che si pre-immatricolano ai corsi di studio sono soggetti al pagamento di un anticipo della prima rata pari ad Euro 35,00, sostitutivo del contributo di cui al successivo Art. 18 comma 1.

2. L'importo di cui al precedente comma non è in nessun caso rimborsabile in quanto lo stesso si intende versato a ristoro delle spese comunque sostenute dall'Ateneo.

Art. 9 Studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca

1. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono soggetti al pagamento del bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e della tassa regionale per l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; i dottorandi che risultano titolari di borsa di studio sono inoltre tenuti a corrispondere all'Università un contributo onnicomprensivo annuo pari a Euro 340,00 al momento dell'iscrizione.

Art. 10 Studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione

1. Agli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione che non fruiscono di un contratto di formazione specialistica si applicano le stesse regole previste all'Art. 6: in tal caso, l'afferenza ad una delle tre tipologie previste (US, TS, UE) è stabilita con riferimento al diploma di laurea richiesto per l'accesso. In ogni caso, l'importo del contributo annuale onnicomprensivo dovuto non può essere inferiore a 1.200,00 Euro.

2. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria che fruiscono di un contratto di formazione specialistica, i medici della sanità militare ed il personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola riservatari dei posti di cui all'Art. 35 commi 3 e 4 del D.Lgs. 368/99, sono tenuti al pagamento di una quota annuale onnicomprensiva pari a Euro 2.400,00.

3. Il numero di rate e le scadenze di cui al precedente Art. 2, comma 2, possono essere derogate con specifica disposizione in relazione a particolari tempistiche nello svolgimento dell'anno accademico di particolari tipologie di Scuole: i competenti uffici provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati le nuove modalità. Gli specializzandi sono comunque tenuti a versare all'atto dell'iscrizione il 50% dell'importo dovuto.

4. La cifra di cui ai precedenti commi 1 e 2 si riducono a Euro 400,00 nel caso in cui lo studente debba sostenere soltanto l'esame di diploma.

5. Ai valori contenuti nel presente articolo vanno aggiunti il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e l'importo determinato dalla Regione Toscana come tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario; sono esonerati dal pagamento di detta tassa regionale gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

CAPO III: ALTRI IMPORTI

Art. 11 Contributo per il trasferimento verso altra Università

1. Gli studenti che richiedono il trasferimento ad altra Università sono soggetti al pagamento di un contributo pari a Euro 250,00.

2. La domanda può essere presentata solo da coloro che sono in regola con il pagamento delle rate scadute alla data della richiesta di trasferimento.

3. Le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento non sono rimborsabili.

4. Sono esonerati dal pagamento del contributo per il trasferimento gli studenti in regime di detenzione di cui all'Art. 30 del presente Regolamento.

Art. 12 Contributo di ricognizione e sospensione dell'iscrizione

1. Gli studenti che entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente rimangono in difetto dei CFU previsti per la sola prova finale sono soggetti al pagamento del contributo di ricognizione, che ammonta a Euro 400,00. Qualora il numero degli anni accademici per i quali si deve versare il contributo di ricognizione fosse pari o superiore a cinque lo studente, oltre alle tasse e contributi previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi, è tenuto al pagamento del contributo degli ultimi cinque anni da ricongiungere. Per ogni anno accademico di ricognizione, al valore precedente vanno aggiunti il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e l'importo determinato dalla Regione Toscana come tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

2. Gli studenti che devono conseguire 30 CFU oltre quelli previsti per la prova finale, ovvero la sola

prova finale nel caso di iscritti agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999, che non modificano il proprio piano di studi e prevedono di terminare tutti gli esami entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, possono richiedere la sospensione dell'iscrizione al nuovo anno accademico e, conseguentemente, del pagamento degli importi dovuti. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il termine di scadenza previsto per l'iscrizione al nuovo anno accademico.

Art. 13 Interruzione degli studi, ripresa degli studi e ricongiungimento della carriera

1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e non abbia chiesto la sospensione di cui all'Art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'interruzione può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi fissati dalle normative vigenti.
3. Lo studente che abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.
4. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve presentare apposita domanda di ricongiungimento della carriera (ripresa degli studi) ed è tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, un contributo di ricongiunzione pari a Euro 500,00 per i corsi di tipologia US ed Euro 600,00 per i corsi di altra tipologia, oltre alle tasse e contributi previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi.
5. Qualora il numero degli anni accademici di interruzione risulti pari o superiore a cinque lo studente è tenuto al pagamento dell'importo corrispondente agli ultimi cinque anni di interruzione.

Art. 14 Interruzione degli studi: sospensione

1. Durante il periodo di sospensione della carriera di cui all'Art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
2. La sospensione è incompatibile con lo status di studente a tempo parziale di cui al precedente Art. 7.

Art. 15 Interruzione degli studi: rinuncia

1. Lo studente può rinunciare agli studi, secondo l'Art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, solo se è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi scaduti alla data di presentazione della domanda. Il regime della rinuncia si applica esclusivamente ad immatricolazioni/iscrizioni perfezionate ai sensi dell'Art. 2.
2. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi: lo studente che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il proprio rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.
3. Al valore precedente va aggiunto il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

Art. 16 Iscrizione a singoli insegnamenti

1. La quota di iscrizione a singoli insegnamenti, erogati all'interno dei corsi di cui al presente regolamento, è pari ad Euro 130,00 per ciascun insegnamento di tipologia US ed Euro 150,00 per gli insegnamenti di altra tipologia; a tale importo deve essere sommata la cifra derivante dal prodotto tra il costo di ogni singolo credito (fissato in Euro 15,00 per la tipologia US e in Euro 20,00 per le altre tipologie) e il numero dei crediti previsti per l'insegnamento scelto. L'importo dovuto per ciascun singolo insegnamento è perciò dato dallo sviluppo delle seguenti formule:

Corsi di insegnamento di tipologia US = Euro 130,00+(Euro 15,00 * N. crediti)

Corsi di insegnamento di altra tipologia = Euro 150,00+(Euro 20,00 * N. crediti)

2. Al valore precedente va aggiunto il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

Art. 17 Consegna dei diplomi originali e costi di duplicazione dei diplomi e del badge magnetico

1. Il costo di produzione dei diplomi originali è ricompreso nei contributi annuali.
2. I diplomi non consegnati nel corso della cerimonia del *Graduation day*, ovvero ritirati entro 90 giorni dal conseguimento del titolo, verranno spediti all'indirizzo specificato dallo studente, con addebito degli eventuali costi di confezionamento e spedizione
3. Il costo di duplicazione del diploma originale è fissato in Euro 100,00. Tale disposizione si applica anche ai Master universitari
4. Il costo di duplicazione del badge magnetico, per tutti i corsi in cui è previsto il suo rilascio, compresi i master universitari, è fissato in Euro 40,00.
5. Nulla è dovuto per il rilascio del diploma originale di abilitazione alla professione rilasciato, a cura dell'Ateneo, dal Ministero competente.

Art. 18 Contributi per il test di accesso ai corsi di laurea e per la partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi di studio a numero programmato

1. La partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 35,00. La partecipazione alle prove per cui sono stati sottoscritti dall'Ateneo specifici accordi e/o contratti, a seguito dell'approvazione degli Organi di Ateneo, è soggetta a quanto stabilito nell'accordo stesso.
2. La partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi a numero programmato è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 60,00.

Art. 19 Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato

1. La partecipazione agli Esami di Stato è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 310,00.
2. La partecipazione alle prove per revisore legale è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 100,00.

Art. 20 Contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero

1. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico rilasciato da un Paese extracomunitario, ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 250,00.
2. Tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l'Università degli Studi di Siena e l'istituzione straniera che lo ha rilasciato.
3. La valutazione dei titoli accademici stranieri ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale effettuata tramite la piattaforma online di Ateneo <http://enrolment.unisi.it/> è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 30,00.

CAPO IV: PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI STUDENTI

Art. 21 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 104/1992 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, riconosciuta all'inizio dell'anno accademico, sono esonerati totalmente dal pagamento dei contributi universitari, nonché della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
2. Gli studenti con una disabilità, riconosciuta all'inizio dell'anno accademico, compresa tra il 50% e il 65% possono essere esonerati, a domanda, dal pagamento dei contributi universitari o di parte di essi nell'ambito delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà di cui al successivo Art. 30.
3. Agli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, secondo quanto previsto dall'Art. 30 della Legge 118/71, è concessa l'esenzione dalle tasse di iscrizione e contributi universitari.

Art. 22 Studenti beneficiari o idonei di borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

1. Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi e che presentano domanda per accedere ai benefici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto da parte dell'Azienda medesima, sono temporaneamente esonerati dal

pagamento dei contributi universitari dovuti; sono definitivamente esonerati, in misura totale, gli studenti vincitori delle borse di studio e quelli che risultano comunque idonei nelle stesse graduatorie.

Art. 23 Studenti beneficiari di borsa semestrale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

1. Gli studenti che fruiscono delle borse di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso sono esonerati dal 50% del pagamento dell'importo dovuto.
2. Qualora lo studente non consegua tutti i CFU previsti dal suo piano di studi, con esclusione di quelli previsti per la prova finale, entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico, è soggetto al pagamento dell'importo della terza e della quarta rata delle tasse e dei contributi di cui al comma 2 dell'Art. 2 del presente regolamento entro l'ultima scadenza ivi prevista.
3. Qualora lo studente termini i CFU previsti dal suo piano di studi entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico, è esonerato dal pagamento della tassa di ricognizione dovuta per lo stesso anno accademico.

Art. 24 Studenti destinatari di provvedimenti di revoca della borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

1. Gli studenti destinatari di provvedimento di revoca della borsa di studio da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno di riferimento. Nel caso in cui la revoca o la non attribuzione della borsa siano determinate da una rinuncia agli studi sono comunque dovute tutte le tasse e contributi scaduti alla data di rinuncia.

Art. 25 Studenti borsisti del Governo italiano

1. Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, con esclusione del bollo (virtuale) previsto dalla normativa vigente.

Art. 26 Studenti rifugiati politici

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e gli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca che sono titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, sono esonerati dal pagamento dell'intera contribuzione universitaria, con esclusione degli importi di cui al precedente Art. 2, comma 4.

Art. 27 Studenti in regime di detenzione

1. Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Siena ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana sono tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a Euro 150,00 oltre alla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
2. Tale importo è applicato anche in caso di ricongiunzione per gli studi interrotti o ricognizione laureandi.

Art. 28 Particolari categorie di studenti

1. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ultrasessantenni hanno diritto a una riduzione pari al 50% dell'intero ammontare dei contributi universitari calcolati secondo i criteri previsti all'Art. 6.
2. Gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d'iscrizione e gli studenti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annuale onnicomprensiva pari a Euro 531,00.
3. L'Università degli Studi di Siena, in applicazione con quanto concordato con Enti pubblici o Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, tramite stipula di appositi accordi convenzionali in materia di didattica approvati dagli Organi di Ateneo, può applicare, disciplinandole all'interno

dell'accordo medesimo, facilitazioni in favore di particolari categorie di studenti.

4. Tutti gli studenti destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo sono soggetti, in aggiunta a quanto dovuto, al pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Art. 29 Collaborazioni studentesche

1. Oltre agli interventi di sostegno descritti nei precedenti articoli, al fine di ulteriormente promuovere e favorire l'accesso e la conclusione degli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche non favorevoli, considerata anche l'opportunità di contribuire alla formazione ed alla maturazione professionale degli studenti universitari, l'Ateneo bandisce annualmente assegni per attività di tutorato e compensi per attività di collaborazione part-time entro i limiti fissati dal bilancio di ateneo.

Art. 30 Fondo di solidarietà

1. L'Università degli Studi di Siena, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, costituisce annualmente un Fondo di solidarietà, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate. Gli interventi di sostegno, consistenti nell'esonero parziale o totale dai contributi universitari, sono erogati a domanda e vengono deliberati da una apposita Commissione costituita dal Rettore o da un suo Delegato, dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile dell'Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea, con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il fondo si compone di due sezioni, una riservata agli interventi in favore degli studenti comunitari e l'altra riservata agli interventi in favore degli studenti extra-comunitari: la ripartizione del Fondo tra le due sezioni è stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio studentesco.

3. Al fondo accedono anche gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o da calamità naturali che possono essere esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento, ovvero in quello immediatamente successivo, purché l'immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile.

Art. 31 Bollo virtuale

1. Tutti gli studenti destinatari delle provvidenze di cui ai precedenti articoli del Capo IV sono soggetti, in aggiunta a quanto dovuto, al pagamento del bollo (virtuale) secondo la normativa vigente.

CAPO V: NORME FINALI

Art. 32 Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere

1. L'Università di Siena, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni.

2. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni cui non ha diritto, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, è soggetto al pagamento dei contributi universitari al livello massimo previsto per la tipologia di corso di studi di iscrizione e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica. Tale studente, inoltre, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di falsa autocertificazione.

Art. 33 Norme finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.

2. Gli importi di cui al presente Regolamento, nonché il valore delle fasce ISEE di cui all' Art. 6 Tabella A e dei coefficienti di cui alla Tabella B, sono aggiornati ogni tre anni in relazione all'andamento del tasso di inflazione e dell'evoluzione dei PIL, nel rispetto di eventuali vincoli posti dalla normativa nel tempo vigente.